

PROVINCIA DI AREZZO

ACCORDO DECENTRATO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI IN MATERIA DI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.

L'anno 2003, il giorno 26/11, presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3 sono presenti:

.....

i quali, in relazione all'art. 18 della legge 109/94 come modificato dall'art. 13 della legge n. 144/1999, concordano e sottoscrivono l'allegato regolamento, dando atto della divergenza tra le parti circa la corresponsione del dovuto al lordo o al netto degli oneri riflessi e tenendo conto che la Giunta Provinciale è disponibile ad approvare il regolamento, ma al lordo degli oneri contributivi.



PROVINCIA DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI
(ART. 18 LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 e s.m.i.)**

Art. 1

(Oggetto)

I. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2, della L. 109/1994 e successive modificazioni, regola i criteri per la costituzione e ripartizione della somma, salvo quanto previsto al successivo art 7 comma IV., non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, destinata all'incentivo per i progetti di opere e lavori pubblici redatti da dipendenti dell'amministrazione e per tutte le altre attività connesse alla loro realizzazione:

- (a) direzione lavori e i compiti tecnico amministrativi, anche di supporto al responsabile tecnico del procedimento, nonché le regole organizzative connesse,
- (b) la eventuale redazione di perizie di variante e suppletive,
- (c) i piani della sicurezza di cui al D. L.vo 494/94 e successive modifiche ed integrazioni,
- (d) il collaudo (per «incaricato del collaudo», ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico e impiantistico)

II. Le tipologie degli interventi sono definite all'art. 2 comma 1 e della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, all' art. 2 del Regolamento D.P.R. 21/12/1999 n° 554 e dal D.M.LL.PP. del 21/6/2000 "Piano Triennale" e riguardano anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come previsto dalla Determinazione 7/2000 Autorità LL.PP.

III. Il presente regolamento disciplina anche la redazione o le varianti di atti urbanistici, in particolare i piani particolareggiati di esecuzione e di settore, redatti, qualora si rendono necessari, ai fini della completezza del progetto di un'opera pubblica, per quanto previsto all'art. 1 della L. 1/78 così come modificata dalla L. 415/98 e dalla L.R 5/95 e successive modificazioni ed integrazione.

IV. La somma di cui al comma I. è ripartita tra il Responsabile Unico del Procedimento (e Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lvo 494/96), gli incaricati la redazione del progetto ai vari livelli, delle eventuali perizie suppletive, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché loro collaboratori.

Art. 2

(Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente)

I. Gli incarichi di progettazione vengono affidati, ai sensi del comma 2 articolo 17 della legge 109/94 e successive modificazioni, a tecnici dipendenti dell' Amministrazione ognuno per le proprie competenze professionali e ai quali verrà corrisposto, secondo le modalità del presente regolamento, l'incentivo per la propria attività di progettazione e per le attività connesse di cui al precedente articolo.

II. Alla redazione dei progetti potrà, a seconda delle esigenze, contribuire contestualmente personale tecnico dei Servizi dell'Area LL.PP. e delle altre Aree con attività soggette alla legge 109/94. Laddove opportuno, potranno essere incluse figure di personale specializzato e/o amministrativo di altre Aree o Enti che parteciperanno alla sola suddivisione del fondo costituito secondo i criteri delle lettere B) e C) del successivo art. 5 comma I.

III. Il Dirigente dell'Area LL.PP., responsabile dell'attuazione del piano triennale, in fase di predisposizione del bilancio preventivo, sentiti i Dirigenti di Area interessati, formula alla Giunta Provinciale apposita proposta di deliberazione di conferimento dell'incarico al personale interno con indicazione dei nominativi interessati e dei tempi di consegna dei

progetti. La proposta contiene, altresì, l'indicazione delle opere per le quali si rende indispensabile la progettazione dall'esterno.

IV. Il Dirigente dell'Area LL.PP. e delle altre Aree con attività soggette alla legge 109/94, sentiti i Responsabili di Procedimento, nomina gli appositi gruppi di lavoro e articola, se necessario ed in accordo con i Responsabili di Servizio, l'orario di lavoro nel modo più efficace per realizzare i progetti e garantire contestualmente la normale attività degli uffici.

V. Nella proposta di cui al comma III. del presente articolo il Dirigente dell'Area indicherà la possibilità di effettuazione dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo da parte del personale dipendente. Ai tecnici provinciali potrà essere affidato oltre il collaudo di lavori pubblici secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge 109/94 anche la convalida del certificato di regolare esecuzione di lavori diretti da professionisti esterni.

VI. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori e di collaudatore si prescinde dalla categoria di appartenenza purchè il soggetto sia abilitato all'esercizio della professione in relazione alla natura dell'opera o abbia prestato servizio per almeno cinque anni in un profilo professionale tecnico delle amministrazioni pubbliche. Per l'affidamento del collaudo statico si richiamano le prescrizioni di cui all'art. della legge 1086/71.

Art. 3

(Costituzione e ammontare della somma da ripartire)

SEZIONE I : opere o lavori

I. La somma di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è costituito dalla sommatoria dei vari importi corrispondenti alle seguenti percentuali

a) Per nuove opere

Fino a € 5.000.000.....	si applica la percentuale	1.50 %
Da € 5.000.001 Fino a € 25.000.000	si applica la percentuale	1.30 %
Oltre € 25.000.000	si applica la percentuale	1.00 %

b) Per opere di ristrutturazione restauri e risanamento

conservativo manutenzione straordinaria e ordinariasi applica la percentuale 1,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, con esclusione dell' IVA, detti importi saranno inseriti nei quadri economici del costo preventivato delle opere o dei lavori alla voce somme a disposizione della stazione appaltante e verranno considerati alla stregua delle "spese tecniche" così come previsto all'art.17 del D.P.R. 554/99 "Regolamento".

II. Per opere o lavori di cui alla presente disciplina si intendono gli interventi previsti all'art.1 per i quali si provvede al finanziamento con mezzi sia straordinari di bilancio (mutui, avanzi d'amministrazione, leggi speciali ecc.) che ordinari.

III. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, determina una riduzione del compenso di cui al presente articolo. Il valore corrispondente alla percentuale applicata di cui al comma I. va conseguentemente ridotto applicando la sommatoria delle percentuali di cui all'art. 5 comma V. del presente regolamento.

IV. L'incentivo è da intendersi al lordo degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali).

V. Qualora il valore dei lavori venga ad aumentare, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo.

VI. I progetti saranno considerati ultimati anche nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla realizzazione dell' opera e il relativo incentivo dovrà essere comunque liquidato attingendo sugli stanziamenti previsti al comma 2-bis dell'art. 18 della

L. 109/94 o a fondi di bilancio ordinario. Il pagamento avverrà secondo il livello di progettazione eseguito, dichiarato dal Responsabile del procedimento secondo le percentuali definite all'art 5 comma V. del presente regolamento.

VII. Per quanto disposto dall'art. 19, comma 5-bis della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n° 43/2000, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la documentazione componente il progetto, ci si avvale di quanto disposto all'art. 220 del D.P.R. 554/99.

SEZIONE II : atti urbanistici esecutivi:

VIII. Con riferimento agli atti urbanistici di cui all'art. 1 comma III. del presente regolamento, l'incentivo per la progettazione, è composto anche dal 30% della tariffa professionale vigente relativa alla redazione di tali elaborati. La tariffa sarà calcolata così come disposto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1/12/1969 n° 6679 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto importo sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro alla voce somme a disposizione della stazione appaltante e verrà considerato alla stregua delle "spese tecniche" così come previsto all'art.17 del D.P.R. 554/99 "Regolamento"

IX. Gli atti urbanistici saranno redatti in applicazione della L.R. 5/95 e successive modificazioni ed integrazioni

Art.4

(Individuazione della somma)

I. Gli oneri previsti all'art. 3 sono prelevati sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell' articolo 16, comma 7 , della legge 109/94.

Viene all'uopo istituito apposito intervento di spesa sul bilancio preventivo, anche sulla base del programma triennale delle opere pubbliche, con un finanziamento:

- pari alla sommatoria dei vari importi corrispondenti alle percentuali di cui di cui all'art 3 comma I. del presente regolamento, del costo preventivato delle opere o lavori dei quali dovranno essere realizzate fasi di progettazione nell'anno e degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal piano triennale ,

- pari al 30% della tariffa urbanistica, relativa alla redazione di piani particolareggiati esecutivi (se richiesti), riferiti alla singola opera pubblica.

Il costo di ciascuna opera sarà quello scaturente dallo studio di fattibilità ad esso relativo.

Art.5

(Modalità di erogazione dei compensi)

I. La ripartizione dell'incentivo viene regolata nel seguente modo :

Fatto 100 la somma corrispondente alla sommatoria delle percentuali applicate al costo dell'opera o lavoro così come definite all'art. 3 comma I.

A) Per una quota pari a 65 tramite un fondo unico da destinare ai dipendenti riportati in un elenco annuale predisposto dal Dirigente dell'Area LL.PP. in accordo con gli altri Dirigenti di Area, secondo le modalità riportate di seguito al capo II.

B) Per una quota pari a 20 tra il Responsabile unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori.

C) Per una quota pari a 15 tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati del piano della sicurezza.

II. Al fondo di cui al punto A), affluiscono immediatamente le somme relative ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dopo la verifica e la validazione di cui agli art. 46,47,48 del dpr 554/99 secondo le seguenti aliquote:

1°	Responsabile del procedimento:	10 %;	} 45% (a) FASE PROGETTUALE
2°	Progetto preliminare:	8 %;	
3°	Progetto definitivo:	15 %;	
4°	Progetto esecutivo:	12 %;	

(b) La parte di incentivo relativa ALL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI, corrispondente al 48%, (dovuto 40% ufficio D.L. + 8% Responsabile del procedimento) e la parte di incentivo relativa al COLLAUDO corrispondente al 7%, (5% Collaudo. + 2% Responsabile del procedimento) confluiscono nel fondo successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dell'opera.

L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione particolareggiata ed esecutiva, interamente affluente nel fondo di cui al punto A), sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate: approvazione del progetto da parte del:

Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale	80%
Consiglio Comunale Competente	20%

III. Le quote di ripartizione, del fondo di cui al punto A), fra le figure di cui al successivo art. 6 sono rapportate al parametro come sotto specificato:

QUALIFICA	PARAMETRO Pq retributivo
1 Responsabile (Rdp)	<u>100</u>
2 Progettista laur. (PI)	<u>80</u>
3 Progettista dipl. (Pd)	<u>70</u>
4 Altri collaboratori laureati (CI)	<u>55</u>
5 Disegn. e coll. (Dct)	<u>40</u>

Per la relativa attribuzione si fa riferimento alla seguente formula:

$$Qtq = Q \times Pq / (N1 \times P1 + N2 \times P2 + N3 \times P3 + N4 \times P4 + N5 \times P5)$$

dove Q= FONDO UNICO;

Qtp = quota teorica della qualifica q = 1, ..., 5;

Nq = numero dei dipendenti interessati nella qualifica q = 1, ..., 5;

Pq = parametro di qualifica q = 1, ..., 5.

Al fine di tenere conto della professionalità acquisita nell'ente in campo di progettazione viene riconosciuto per i soggetti PI, Pd un incremento del parametro Pq secondo le seguenti modalità:

- a) Per oltre venti anni di anzianità di servizio : $Pq + 5$.
 b) Per oltre dieci (cinque per PI) anni di anzianità di servizio : $Pq + 2,5$;

IV. La parte corrispondente al punto **B)** verrà ripartita secondo le percentuali del successivo capo V.

L'aliquota relativa al Responsabile del procedimento (complessiva 20%) sarà corrisposta direttamente al tecnico che riveste tale figura per il 4/5 e per il 1/5 verrà assegnata direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 capo VI.

L'aliquota relativa alla progettazione (complessiva 35%) sarà suddivisa tra il progettista incaricato e gli altri collaboratori tecnici che firmano il progetto con una ripartizione da concordare con gli interessati di volta in volta a secondo delle attività condotte nel rispetto dei parametri riportati al successivo capo V. qualora individuabili. Nel caso in cui per la natura dell'opera non sia necessario produrre progetti specialistici (strutture, impianti, relazione geologica) le relative percentuali verranno riassorbite dal progetto generale.

L'aliquota relativa alla Direzione Lavori (complessiva 40%) sarà suddivisa tra il direttore dei lavori, i direttori operativi, l'ispettori di cantiere, gli addetti alla misurazione e contabilità dei lavori con una ripartizione corrispondente alle percentuali del capo V. a secondo delle attività condotte. Nel caso di appalti in cui non vengano nominati i direttori operativi e gli ispettori di cantiere le relative percentuali verranno riassorbite dal direttore dei lavori.

L'aliquota relativa al collaudo (complessiva 5%) sarà corrisposta ai tecnici incaricati del collaudo secondo le percentuali di cui al capo V. Nel caso in cui per la natura dell'opera non sia necessario il collaudo statico o impiantistico la relativa percentuale verrà riassorbita dal collaudo tecnico amministrativo o CRE.

V. Concorrono nel fondo di cui alle parti **A)** e **B)** le prestazioni rese dai dipendenti dell'ente secondo le percentuali di seguito riportate :

1°) Responsabile del procedimento:		20 %
a1) fase progetto preliminare	2.00%	
a2) fase progetto definitivo	5.00%	
a3) fase progetto esecutivo	3.00%	
b) fase direzione lavori	8.00%	
c) fase collaudo	2.00%	
2°) Progetto preliminare:		8 %
3°) Progetto definitivo:		15 %
a) Progetto generale	9.00 %	
b) progetto strutturale	2.50 %	
c) progetto degli impianti meccanici	2.00 %	
d) progetto impianti elettrici	1.00 %	
e) relazione geologica	0.50 %	
4 °) Progetto esecutivo:		10 %
f) progetto generale	6.00 %	
g) progetto strutturale	2.00 %	
h) progetto degli impianti meccanici	1.00 %	
i) progetto impianti elettrici	1.00 %	
5°) ..Capitolati:		2 %
6°) Ufficio Direzione dei Lavori:		40. %
a) Direttore dei lavori	25.00%;	
b) Dirett operativo (non cord sicurezza)	5.00%;	
c) Ispettore di cantiere	3.00%;	
d) Misura e contabilità lavori	7.00%	

7°) Collaudo:

5%

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Statico - Impiantistico | 2.00% |
| b) | Tecnico Amministrativo e CRE | 2.00% |
| c) | Assist al collaudo e convalida CRE | 1.00% |

VI. La parte corrispondente al punto C) verrà ripartita, se effettivamente prestata, fra il Responsabile Unico del Procedimento in qualità di Responsabile dei Lavori (25% di cui 10% alla fase progettuale e 15% alla fase esecuzione) e i Tecnici nominati Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (25%) e in fase di esecuzione (50%).

Nel caso in cui un lavoro o opera non sia soggetto alla disciplina prevista dal d.lvo 494/96 la quota del punto C) confluirà nella quota del punto B) che quindi assumerà un valore pari ad 35.

Art.6

(Soggetti)

I. Il personale avente diritto è quello con qualifica tecnica-amministrativa (laureato o diplomato) della Provincia appartenente ai Servizi che svolgono attività di progettazione di opere e lavori pubblici, che dovrà risultare da apposito elenco compilato su proposta dei Responsabili del procedimento. Le figure professionali da individuare e con i requisiti di cui all'art. 2, sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità e indipendentemente dal livello in cui sono inquadrati, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali di un'opera e per tutte le attività connesse alla sua realizzazione:

II. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Rdp):** un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è una figura con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni; è individuato con delibera della Giunta Provinciale o con Determinazione del Dirigente dell'area competente all'opera da progettare e dovrà curare il procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto, di cui alla programmazione dei lavori pubblici art. 14 comma 1 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

(a) Il responsabile del procedimento deve curare tutti gli aspetti di cui all'art. 7 della legge 109/94 e successive modificazioni, ed altresì gli sono affidati i compiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99 "Regolamento".

(b) Gli compete per ogni singolo progetto il coordinamento del nucleo di progettazione composto dai progettisti, laureati e/o diplomati e disegnatori e collaboratori.

(c) Secondo la determinazione n° 43/2000 dell'Autorità dei LL.PP. l'attribuzione dell'incentivo al responsabile del procedimento non è subordinata alla realizzazione del progetto da parte degli uffici dell'Ente, sicché vanta comunque il diritto all'incentivo di cui all'art. 1 del presente regolamento, anche qualora la progettazione fosse tutta affidata all'esterno. Detto incentivo sarà costituito e ripartito con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

III. **PROGETTISTI LAUREATI (PI), e PROGETTISTI DIPLOMATI (Pd):** ai quali compete la redazione dei progetti secondo i seguenti criteri: - presenza di capacità professionali ed operative specifiche per il progetto da redigere, - necessità che il personale impegnato nella progettazione sia in grado di effettuare anche la direzione dei lavori dei progetti.

IV. **ALTRI COLLABORATORI LAUREATI (CI):** ai quali compete la redazione di relazioni di supporto all'attività di progettazione (geologiche-tecniche, studi di impatto ambientale, valutazioni rischio idraulico ecc)

V. **DISEGNATORI E COLLABORATORI TECNICI DIPLOMATI (Dct)** con compiti di collaborazione e supporto sia ai progettisti per la redazione degli elaborati tecnici e di tipo

descrittivo facenti parte del progetto o necessari all'approvazione dello stesso sia all'attività di direzione lavori. Essi firmando gli atti di cui sopra, si assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

VI. Parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo nella forma prevista al precedente art. 5 comma IV. **ALTRI COLLABORATORI** appartenenti ai Servizi che collaborano alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati, curano la redazione e la verifica della parte giuridica dei capitolati ed hanno il compito di fornire il supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento per le attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

I. Il fondo relativo alla quota **A)** dell'art. 5 comma I. viene ripartito ogni semestre (30 giugno, 31 dicembre) fra tutto il personale di cui al precedente art. 6, avente diritto sulla base del tabulato trasmesso dai Responsabili del Procedimento e aggiornato, qualora necessario, entro il 15 del mese di riferimento del semestre. Sono esclusi dal fondo i dipendenti che abbiano cessato [cominciato] il rapporto di lavoro con la Provincia allo scadere [all'inizio] del semestre salva la quota proporzionale spettante.

II. I compensi relativi vengono accreditati nella busta paga relativa al mese successivo alla scadenza del semestre.

III. Per le attività di Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudo e coordinatore per la sicurezza di cui alle quote **B)** e **C)** dell'art. 5 comma I. le liquidazioni degli incentivi verranno effettuate con determinazione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri: - per le attività collegate alla progettazione dopo la verifica e la validazione di cui agli art 46,47,48 del dpr 554/99 - per le attività correlate all'esecuzione dei lavori successivamente all'approvazione del Collaudo provvisorio dell'opera o del Certificato regolare esecuzione.

IV. Nella deliberazione o nei provvedimenti di incarico sarà stabilito l'ammontare della penale da corrispondere nel caso di ritardo, imputabile alla negligenza dei soggetti di cui all'art. 6, nella consegna degli elaborati in relazione al tipo di progettazione richiesta. La penale sarà detratta dal compenso spettante al soggetto che ha determinato il ritardo.

Art. 8

(Attività di progettazione, Direzione dei Lavori e accessorie)

Saranno a carico della Provincia di Arezzo:

I. Le spese relative alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti legalmente responsabili verso l'Ente e verso terzi della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo. I rischi professionali assicurati dovranno garantire la responsabilità civile-patrimoniale: perdite patrimoniali per responsabilità di tipo amministrativo-contabile erariale involontariamente cagionate fatta eccezione per quelle derivanti da colpa grave e dolo.

II. Le spese per intero relative alla polizza assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione come previsto dall'art. 17 comma 3 legge 109/94 modificato dal comma 89 dell'art 145 della legge 23/12/00 n. 388 (finanziaria 2001). L'importo del relativo premio, sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro alla voce

somme a disposizione della stazione appaltante e verrà considerato alla stregua delle "spese tecniche" così come previsto all'art. 17 del D.P.R. 554/99 "Regolamento"

III. Le spese giudiziali e stragiudiziali per la tutela giudiziaria derivanti dall'apertura di procedimenti di responsabilità civile o penale su fatti od atti commessi dai soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento nell'adempimento dei compiti d'ufficio e di quelli previsti dal d. lgs. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto previsto dall'art. 67 del d.p.r. n. 268/1987.

Art. 9

(Esercizio dell'attività di progettazione)

I dipendenti che prestano la loro attività nei gruppi di progetto, a loro discrezione anche al di fuori del normale orario di servizio, pur avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente, non utilizzano durante il periodo impiegato per l'esecuzione di attività di progettazione e relativamente all'attività medesima, lavoro straordinario, né in liquidazione, né a recupero.

Nel caso in cui i dipendenti partecipino, nell'ambito della loro attività istituzionale e pertanto in rappresentanza della Provincia di Arezzo, ad attività di responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudi di opere finanziate ed appaltate da altri Enti l'incentivo, definito nelle forme disposte dai regolamenti degli Enti stessi, percepito dai dipendenti della Provincia sarà soggetto alla disciplina della ripartizione del presente regolamento e pertanto il 65% di tale incentivo confluirà nella quota A) dell' art. 5 comma I; il 35% di tale incentivo verrà percepito direttamente dai dipendenti che hanno partecipato alle attività suindicate e suddiviso fra di loro con le modalità dell' art. 5 commi IV.-V.- VI.

Art. 10

(Relazione con incentivi e produttività)

I dipendenti interessati al presente atto, possono usufruire di compensi incentivanti relativi ad ulteriori partecipazioni a progetti o progettazioni e di beneficiare di premi di produttività previsti dal C.C.N.L. e dalla contrattazione decentrata

Art. 11

(Norme transitorie)

L'incentivo relativo all'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo svolta negli anni 2000-2001-2002 verrà costituito secondo le modalità del presente regolamento, ove esista disponibilità residua e successivamente alla relativa approvazione del nuovo quadro economico dell'opera, e ripartito secondo le modalità del regolamento approvato dalla Giunta Provinciale n° 405 del 5/5/1998 per l'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo ultimate, secondo le modalità del presente regolamento per l'attività di direzione lavori e collaudo in corso.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera della Giunta Provinciale n° 405 del 5/5/1998, ed entra in vigore il primo giorno successivo

all'esecutività, ai sensi di legge, dell'atto di approvazione dello stesso, con validità per tutti i progetti di lavori ed opere approvati a partire dal 01/01/2003.